

N. 4681/06 N.R. G. Trib.

N. 3725/03 N.R. Mod. 21 (P.M.)

N. 5448/04 N° G.I.P.

Sentenza N. 1472/08

Del 07/02/2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE 2ª PENALE

Composto dai Sigg. Magistrati:

Dott. FERRARO Alfonsa Maria Presidente

Dott. MARCHEGIANI Nicoletta Giudice Est.

Dott. RENDA Pierangela Giudice Est.

P.M. Dott. PERROTTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

QUADRI Giovanni nato a Pozzo d'Adda (MI) il 21/7/1937, ivi

residente Fraz. Bettola Via Milano n. 6.

Difeso di fiducia dall'avv. Angelo Giarda con studio in Milano Via

Manin n. 3 e avv. Claudia Shammah con studio in Milano Via

Fatebenefratelli n. 19.

Libero, assente.

IMPUTATO

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 06 MAR 2008

Visto

Milano,

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod. 1

Il

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri
- c) Questura

Il

Redatta scheda il

per

comunicazione all'Ufficio Elettorale

del Comune di

il
estratto all'Ufficio Campione Penale
per forfeitizzazione

il

Campione Penale

CONCLUSIONI

Del P.M.: "Previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate circostanze aggravanti, condannarsi l'imputato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione".

Della Parte Civile B.N.L. S.p.A: "Condannarsi l'imputato alla pena ritenuta di giustizia, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dalla costituita parte civile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, rimettendo eventualmente le parti al giudice civile per la liquidazione; condannarsi altresì l'imputato al pagamento di una provvisoria, da dichiararsi provvisoriamente esecutiva, corrispondente all'importo di euro 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché al pagamento delle spese di costituzione di parte civile, da liquidarsi nell'importo complessivo di euro 32.310,55 oltre IVA e C.P.A. come per legge".

Dell'imputato: "Assoluzione con formula piena per non aver commesso il fatto; in via subordinata, il proscioglimento per intervenuta prescrizione".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

QUADRI Giovanni è stato rinviato a giudizio per i fatti di cui in rubrica con decreto emesso dal GUP Tribunale di Milano in data 5.12.05.

All'udienza del 25.01.07 è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 416, I° e II° comma c.p., contestato al capo A) della rubrica; in pari data, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.11.06, è stata data lettura dell'ordinanza - alla quale qui si fa integrale rinvio - con cui si è rigettata l'eccezione di intervenuta prescrizione, avanzata dalla difesa dell'imputato, in relazione ai residui capi L7B) ed M4).

Nel corso del giudizio sono state acquisite, ex art. 234 c.p.p., le tre relazioni fallimentari (con allegati) relative alle società IMPRENORI S.p. A. e SALVIT S.p.A..

Sono state del pari acquisiti i verbali di constatazione redatti dalla G.di F. di Magenta nel corso della verifica fiscale avviata nel febbraio del 1993 su tutte le

società del gruppo CIS; relazione del consulente tecnico del P.M. rag. Acquati; i bilanci dal 1987 al 1992 relativi ad IMPRENORI S.p.A, nonché quelli relativi agli anni 1990-1992 relativi a SALVIT S.p.A., con annesse relazioni; i verbali assembleari delle due società fallite; documentazione relativa alle modalità di ricorso al credito bancario intrattenute dalle due società fallite; fatture emesse da SALVIT S.p.A. relative alle operazioni elencate nella prima parte del capo M4); consulenza tecnica della difesa dell'imputato redatta dal prof. Selleri.

Su accordo delle parti sono state acquisite: sentenza 3.12.03 - irrev. il 28.02.04 - emessa, ex art. 444 e ss. c.p.p., dal GUP di Milano nei confronti di Vittani Carissimo Sergio (sindaco di IMPRENORI e SALVIT nonché presidente del C.d. A. di SALVIT fino al 31.12.91); consulenza grafologica del dott. Mento, nonché verbale di dichiarazioni dallo stesso rese nell'ambito del procedimento n° 3730/00 R.G. Trib., nonché le dichiarazioni rese, nell'ambito del medesimo procedimento, da [redacted] e dall'avv. Bosco Giovanni - legale delle società cooperative che hanno intrattenuto rapporti con IMPRENORI -; sentenze emesse in data 10.07.02 dal GUP di Milano nei confronti di Sterza Giancarlo (amministratore unico delle Nuove Residenze S.r.l.) ed in data 5.04.07 dalla Corte d'Appello di Milano nei confronti di Caizzone Mario (sindaco della IMPRENORI S.p.A. e della CRISTALLO S.r.l.); è stato acquisito inoltre il dispositivo della sentenza pronunciata da questa sezione del Tribunale penale, in data 17.02.05, nei confronti di Rivolta Piergiorgio, Nosotti Felice e Caizzone Mario.

Quanto alle prove orali sono stati esaminati i testi del P.M.: dott. Pati Francesco (secondo curatore della SALVIT S.p.A.), dott. Ugo Gisueppe (curatore della IMPRENORI S.p.A.), Acquati Luciano (consulente del P.M.), Cuffari Salvatore e Ligotino Antonino (entrambi marescialli della G.di F., all'epoca dei fatti in servizio presso la Compagnia di Magenta esaminati ai sensi dell'art. 210 c.p.p. essendo stato aperto, nel corso delle indagini ed a seguito di denuncia presentata da uno degli indagati, procedimento penale a loro carico definito con archiviazione), nonché i testi indicati dalla difesa dell'imputato: **Cappanera Giuseppe** (contabile "esterno" delle società fallite a partire dalla seconda metà del 1992), **Cipollone Marinella** (dipendente di IMPRENORI S.p.A.), Nosotti Felice

9

14

(amministratore unico di CIS ed amministratore di fatto di tutte le società del gruppo), gli ultimi due esaminati ex art. 210 c.p.p., il consulente tecnico della difesa prof. Selleri, l'avv. Giordano (collaboratrice dell'avv. Adornato, che ha redatto la proposta di concordato stragiudiziale relativo al gruppo).

L'imputato ha infine acconsentito a sottoporsi ad esame.

All'udienza del 7.02.08, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Tribunale ha pronunciato sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che, alla stregua delle risultanze probatorie acquisite, deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato Quadri Giovanni in ordine ai reati di bancarotta per effetto di operazioni dolose a lui ascritti al capo M4) - con esclusione della condotta relativa all'ottenimento di credito bancario mediante illegittime operazioni di sconto di fatture - ed al capo L7B) della rubrica.

Preliminare alla esposizione dei fatti è l'inquadramento giuridico delle condotte illecite contestate ed il riesame della questione relativa all'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 219 co. 1 R.D. 267/42 ai reati previsti nell'art. 223 co. II.

1. L'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 219 R.D. 267/42 alle condotte ascritte.

In sede di conclusioni la difesa ha chiesto dichiararsi la prescrizione dei reati ascritti all'imputato, riprendendo l'argomento dedotto nella fase delle questioni preliminari secondo il quale ai reati di bancarotta propri degli amministratori, direttori generali, sindaci e direttori generali previsti nell'art. 223 co.2 - la bancarotta derivante da reati societari e quella cagionata con dolo o per effetto di operazioni dolose (art. 223 co. 2 nn.1 e 2 R.D. 267/42 - non può applicarsi la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219 co. 1 per effetto dei richiami incrociati contenuti negli artt. 219 - nella quale sono richiamate unicamente le fattispecie criminose proprie dell'imprenditore individuale - e

dell'assemblea straordinaria dei soci del 28.5.1987, allorchè è stato altresì nominato il collegio sindacale.

A ridosso della dichiarazione di fallimento l'organo sociale, nell'ottobre del 1993, ha demandato all'amministratore unico i più ampi poteri per effettuare tutti i tentativi necessari per definire positivamente il concordato stragiudiziale proposto ai creditori ovvero, in caso di esito negativo, per richiedere l'ammissione della società ad una procedura concorsuale.

Il 9/10/12.1993 infine il tribunale in sede civile ha dichiarato il fallimento di IMPRENORI s.p.a. su istanza della locale procura della Repubblica.

Si è già detto della continuità del ruolo di A.U. svolto da Piergiorgio Rivolta.

Quanto all'organo sindacale, istituito per la prima volta nel maggio del 1987 (in occasione della trasformazione della originaria s.r.l. in s.p.a.), esso è stato costituito per il triennio 1987/1988/1989 dai sindaci effettivi Sosio Aldo Giorgio, Stancapiano Rosaria e Nosotti Felice e dai sindaci supplenti QUADRI GIOVANNI e Nosotti Daniela, per il triennio 1990/1991/1992 dai sindaci effettivi [redacted] QUADRI GIOVANNI e Caizzone Mario e dai sindaci supplenti Danti Mario e Stancapiano Rosaria, per il triennio 1993/1994/1995 dai sindaci effettivi [redacted] QUADRI GIOVANNI e Nosotti Felice e dai sindaci supplenti Caizzone Mario e Nosotti Daniela.

Così ricostruiti gli essenziali passaggi delle vicende sociali, del suo assetto societario, dell'amministrazione e dei sindaci, deve, a tal punto, essere rappresentata la peculiare collocazione di IMPRENORI nel contesto di un gruppo di società facenti capo a C.I.S. s.r.l., titolare, come sopra già anticipato, del 95% delle quote sociali della fallita, gruppo operante nel settore immobiliare. Nell'ambito di tale gruppo, in particolare, IMPRENORI e SALVIT, entrambe dichiarate fallite del dicembre del 1993, sono state le due società operative, l'una attiva nell'ambito degli appalti con le società cooperative, l'altra nel settore dei lavori pubblici, le residue società (TREDIL, BENI IMMOBILI ITALIA, ALVAL, FI. MO, IMMOBILIARE COLOMBO, VISMARA, TIBURIA),

collegio sindacale non ne abbia avuto contezza per effetto di controlli eseguiti solo a campione.

Tale argomentazione difensiva è sopraffatta, con plastica evidenza, dalla consistenza meramente labiale di essa e, ancor più, dalla inverosimiglianza logica dell'assunto: quantitativamente e qualitativamente le operazioni incriminate erano di tale imponente portata che perfino il più rarefatto controllo a campione non avrebbe potuto trascurarle.

Ciò è tanto vero se si considera che il bilancio al 31.12.1992, che per la prima volta contiene appostazioni fedeli alla risultanze contabili, è costituito da una esplosione di numeri relativi alle passività ed ai conti d'ordine, all'evidenza riepilogativi di una situazione di indebitamento maturata negli anni immediatamente precedenti.

~~Le più insistenti valutazioni difensive hanno, per l'appunto, riguardato il bilancio al 31.12.1992, redatto per la prima volta da un consulente esterno ad IMPRENORI, il rag. Cappanera, incaricato di vagliare la contabilità già a metà del 1992, allorché la contabile Stancapiano Rosaria aveva scelto di defilarsi dal contesto societario.~~

~~Cappanera Giuseppe~~, sentito a dibattimento, ha dichiarato che il bilancio relativo all'esercizio 1992 è stato redatto in applicazione del principio della "prudenzialità" introdotto dal decreto legislativo 127 del 1991, che ha recepito una direttiva comunitaria risalente al 1978.

Anche il consulente della difesa prof. Selleri ha riferito tale circostanza.

Invero deve osservarsi che la difesa non ha chiarito come ed in quali precisi termini in concreto l'applicazione della nuova disciplina ispirata alla direttiva comunitaria (a dire dello stesso Selleri anticipata di ben un anno, trattandosi di decreto legislativo destinato a confluire nel bilancio di esercizio al 31.12.1993) abbia inciso sulla redazione del bilancio al 31.12.1992.

La fedeltà delle appostazioni ivi contenute appare semmai dettata dalla esigenza precisa di richiedere un concordato stragiudiziale, formalizzata nel corso del 1993, e dalla verifica fiscale in corso della guardia di Finanza, avviata sin dal febbraio dello stesso anno.

come la crisi del settore edilizio a seguito della impossibilità ad ottenere le indispensabili concessioni edilizie e da cause di carattere "endemico", rappresentato dallo squilibrio determinato fra i mezzi propri ed i mezzi di terzi (cfr. seconda relazione fallimentare pag. 7).

In data 26.07.93 l'assemblea dei soci, convocata in forma totalitaria, deliberava di approvare il bilancio e di portare a nuovo la perdita d'esercizio (£ 12.031 mil.) emergente dal bilancio al 31.12.92 nonché di convocarsi in assemblea straordinaria il 4.10.93 per deliberare lo scioglimento della società; deliberava altresì di dare mandato al Presidente di convocare, se richiesto dalla situazione contingente, apposita assemblea per autorizzare l'organo amministrativo a fare ricorso a procedure di carattere concorsuale.

Il 4.10.93 l'assemblea straordinaria deliberava tra l'altro: 1) di demandare al consiglio di amministrazione e, per esso al suo Presidente, tutti i più ampi poteri per effettuare tutti i tentativi che apparissero necessari e/o opportuni per la positiva definizione del concordato stragiudiziale proposto dai creditori; 2) occorrendo di fare richiesta di ammissione della società ad una procedura concorsuale; 3) di delegare il Presidente del consiglio di amministrazione alla sottoscrizione e presentazione della istanza al Tribunale di Milano nonché al compimento di ogni atto che si rendesse utile e/o necessario approvando e ratificando fin d'ora il suo mandato. Infine, in data 3.12.93, il Presidente aggiornava i presenti sullo stato delle trattative in corso per la definizione stragiudiziale delle posizioni debitorie di tutte le società del gruppo C.I.S. e sulla prospettiva di porre in liquidazione volontaria le società IMPRENORI e SALVIT con soddisfacimento dei creditori privilegiati e soddisfacimento di quelli chirografari in misura che avrebbe potuto oscillare tra il 56% ed il 100% in funzione del realizzo dei beni immobili, piano che però non ha potuto trovare attuazione per l'intervenuta dichiarazione di fallimento sia di SALVIT che della IMPRENORI.

In data 9.12.93, infatti, il Tribunale di Milano, su richiesta della locale Procura della Repubblica, dichiarava il fallimento della SALVIT S.p.A.

Nella seconda relazione fallimentare del 20.04.95, il curatore precisava che lo stato passivo del fallimento era stato reso esecutivo in data 16.01.95; i crediti

anticipazioni bancarie (£ 7.553 mil.), dei maggiori anticipi da clienti (£ 6.767 mil.) e dei maggiori debiti verso fornitori (£ 3.093 mil.):

Per contro, all'attivo, le rimanenze finali aumentavano di £ 5.143 mil..

Nella seconda relazione fallimentare sono stati esaminati anche i rapporti SALVIT- IMPRENORI, socia della prima al 99.135% ed entrambe appartenenti al gruppo C.I.S..

Fra le due società esistevano rapporti commerciali; il curatore ha evidenziato che nell'anno 1992, pur in presenza del forte indebitamento verso terzi, SALVIT, nell'ambito della politica del gruppo, anticipava delle somme ad IMPRENORI ottenendone, in parziale pagamento, effetti che la stessa SALVIT, utilizzava girandoli ai fornitori o scontandoli presso istituti di credito. Una buona parte di tali effetti tornavano insoluti; l'importo degli effetti insoluti andava ad aumentare il credito di SALVIT verso IMPRENORI.

Infine, a conclusione della seconda relazione ed in ordine alle "anticipazioni su fatture", il curatore allegava, copia di un ricorso per decreto ingiuntivo presentato da Comit Factoring S.p.A. (cfr, allegato 40) nei confronti SALVIT S.p.A. e dei garanti (C.I.S. S.r.l., Rivolta Piergiorgio e Nosotti Felice) avente ad oggetto il pagamento dell'importo di £500.000.000 in forza di una anticipazione della somma di £ 886.069.670 sulla fattura n° 188 emessa dalla SALVIT nei confronti del Comune di Milano per l'importo di £ 1.100.246.046.

Tale fattura-oggetto del capo di imputazione in esame - , anticipando quello che in seguito si dirà, in realtà non sarebbe mai stata richiesta dal Comune di Milano (come da comunicazione del 1°.03.93) e non sarebbe stata in possesso degli uffici amministrativi e tecnici comunali, non trovando l'importo in essa riportato alcun riscontro negli atti contabili relativi ai lavori eseguiti.

~~In data 17/09/03 veniva nominato un nuovo curatore del fallimento SALVIT - in sostituzione della dott.ssa Gocini nel contempo raggiunta da misura di custodia cautelare personale per fatti attinenti proprio il fallimento SALVIT - nella persona del dott. Pàti, sentito come teste all'udienza dell'11.04.07.~~

Egli ha precisato che il fallimento è ancora aperto sostanzialmente per consentirgli di recuperare le "sottrazioni" che si sono verificate dal conto corrente del fallimento, e che l'attivo realizzato dalla procedura ammonta ad euro

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, la parte non ha provato, in concreto, la sussistenza di detto danno; ed infatti al di là di un generico riferimento al danno "all'immagine" ed alla "credibilità" dell'istituto di credito, non è stato precisato, né dimostrato come questo si sarebbe verificato né quale pregiudizio effettivo esso avrebbe arrecato.

Per il deposito della sentenza, tenuto conto dei plurimi e concorrenti impegni in altri processi dei componenti del Collegio, si è ritenuto di fissare il termine in novanta giorni.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533,535 c.p.p.,

DICHIARA

QUADRI Giovanni responsabile dei reati a lui ascritti in rubrica- escluse con riferimento al capo

M4) le operazioni dolose relative alle fatture ivi indicate ed esclusa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n° 1 R.D. 267/1942 - e, riconosciuti il vincolo della continuazione - e più grave il fatto sub L7B) - e le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 R.D. 267/1942 , lo

CONDANNA

~~alla pena di anni quattro di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali .~~

Visti gli artt.29 c.p. ,216 ult. co. R.D. 267/42 ,

DICHIARA

l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci .

Visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

l'imputato dal reato ascritto sub M4) con riferimento alle operazioni dolose relative alle fatture per non aver commesso il fatto .

Visto l'art. 538 c.p.p.,

RIGETTA

la domanda formulata dalla parte civile Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Visto l'art. 544 c.p.p.,

INDICA

in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Milano, 7/02/2008

I Giudici est.

Elisabetta Mardegan
Luigi...

Il Presidente



Alfresco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Milano, 06. MAG. 2008

IL CANCELLIERE B3
Colomba De Nitto



Colomba De Nitto